



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO
PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
COOPERATIVE STUDENTESCHE E PER LA PROMOZIONE E
IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE
DEGLI STUDENTI**

*Emanato con Decreto 7 gennaio 2013, n. 7
Ultime modifiche emanate con Decreto 3 aprile 2015, n. 246
Entrate in vigore il 23 aprile 2015*



AREA DIDATTICA E RICERCA

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9334 – Fax +39 0332 219348

Email: dirittoallostudio@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I

Uff. 1.020

Orari al pubblico

Lunedì, Martedì,

Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00

Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
COOPERATIVE STUDENTESCHE E PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI**

INDICE

I - PREMESSE.....	3
Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Commissione.....	3
II - ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE STUDENTESCHE	3
Art. 3 - Associazioni e Cooperative Studentesche	3
Art. 4 - Albo delle Associazioni/Cooperative Studentesche.....	4
Art. 5 - Associazioni Studentesche: requisiti per l'iscrizione all'Albo	4
Art. 6 - Cooperative Studentesche: requisiti per l'iscrizione all'Albo.....	4
Art. 7 - Atto Costitutivo e Statuto delle Associazioni/Cooperative	4
Art. 8 - Riconoscimento e iscrizione all'Albo	5
Art. 9 - Mantenimento e cancellazione dall'Albo	5
Art. 10 - Rapporti dell'Ateneo con le Associazioni/Cooperative studentesche.....	6
Art. 11 - Tipologie di interventi economici a sostegno delle Associazioni/Cooperative studentesche	6
Art. 12 - Contributo annuale di gestione.....	6
III - FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI	7
Art. 13 - Soggetti richiedenti.....	7
Art. 14 - Attività finanziabili	7
Art. 15 - Modalità di presentazione delle richieste e di assegnazione dei fondi	8
Art. 16 - Accettazione dei finanziamenti assegnati	8
Art. 17 - Erogazione del finanziamento.....	8
Art. 18 - Tempi di realizzazione delle iniziative.....	9
Art. 19 - Pubblicità delle iniziative finanziate.....	9



I - PREMESSE

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi dell'Insubria (da qui in poi: "Università") riconosce e promuove le associazioni e le cooperative costituite dai propri studenti secondo i principi e i criteri previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
2. L'Università promuove e sostiene le attività culturali e ricreative degli studenti sia con un apposito fondo stanziato annualmente sul proprio Bilancio, sia rendendo disponibili strutture e servizi compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali didattiche e di ricerca.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all'Albo delle Associazioni/Cooperative studentesche e le modalità di utilizzo del fondo stanziato annualmente per il sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti.

Art. 2 - Commissione

1. Per la promozione ed il sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti e per il riconoscimento delle Associazioni/Cooperative studentesche, è costituita una Commissione paritetica con funzioni deliberative (di seguito: Commissione).
2. La Commissione è composta da:
 - a. n. 3 studenti designati dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Università, tra gli studenti in possesso dell'elettorato passivo secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università, in modo da garantire la presenza di almeno uno studente per ciascuna delle due sedi dell'Ateneo (Varese e Como);
 - b. n. 3 docenti designati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università, tra tutti i docenti dell'Ateneo, in modo da garantire la presenza di almeno un docente per ciascuna delle due sedi dell'Ateneo (Varese e Como).
3. Ai sensi dell'art. 9 del Codice Etico d'Ateneo gli studenti designati all'interno della Commissione non possono rivestire alcuna carica all'interno delle Associazioni/Cooperative.
4. Il Presidente è eletto dalla Commissione stessa tra i componenti di cui al punto b).
5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione è convocata dal Presidente ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente sempre che occorra o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti.
7. La Commissione dura in carica 3 anni: la componente studentesca ha durata biennale.

II - ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE STUDENTESCHE

Art. 3 - Associazioni e Cooperative Studentesche

1. Sono considerate Associazioni e Cooperative Studentesche le associazioni/cooperative di studenti, non partitiche e senza finalità di lucro, costituite al fine di svolgere in via esclusiva attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università, tra cui, a titolo esemplificativo, attività culturali, sportive e ricreative; attività di supporto alla didattica e al tutorato; orientamento pre- e post- universitario; organizzazione e gestione di spazi per lo studio; altre attività di servizio a favore degli studenti.



Art. 4 - Albo delle Associazioni/Cooperative Studentesche

1. L'Università istituisce, con Decreto Rettorale, l'Albo delle Associazioni/Cooperative Studentesche (da qui in poi: Albo).
2. L'Albo è sottoposto a revisione annuale, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti delle Associazioni/Cooperative iscritte.
3. L'Albo è inoltre aggiornato su istanza di riconoscimento da parte di nuove Associazioni/Cooperative o in seguito ai provvedimenti di cancellazione di cui al successivo articolo 9.

Art. 5 - Associazioni Studentesche: requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Al fine del riconoscimento da parte dell'Ateneo, le Associazioni dovranno, al momento della domanda di iscrizione all'albo, dimostrare:
 - a. di avere almeno venti soci studenti dell'Università. Per "soci studenti" si intendono gli studenti iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ad uno dei corsi di laurea dell'Università, nonché gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari dell'Università;
 - b. di essere Associazioni fondate da studenti dell'Università o sezioni costituite presso l'Università collegate ad Associazioni nazionali od internazionali;
 - c. di essere regolarmente costituite ai sensi dell'art. 7.

Art. 6 - Cooperative Studentesche: requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Al fine del riconoscimento da parte dell'Ateneo, le Cooperative dovranno, al momento della domanda di iscrizione all'albo, dimostrare:
 - a. di avere almeno venticinque soci, di cui almeno i 4/5 siano iscritti non oltre il primo anno fuori corso, ad uno dei corsi di laurea dell'Università, nonché gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari dell'Università;
 - b. di essere regolarmente costituite ai sensi dell'art. 7;
 - c. di essere iscritte all'Albo Fornitori dell'Università.

Art. 7 - Atto Costitutivo e Statuto delle Associazioni/Cooperative

1. Le Associazioni/Cooperative si costituiscono con atto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Lo Statuto deve essere ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati e deve contenere:
 - a. la denominazione dell'Associazione/Cooperativa, che non deve contenere espressioni volgari, riferimenti politici o comunque potenzialmente lesive dell'immagine, della dignità e del buon nome dell'Università;
 - b. la sede legale;
 - c. che trattasi di Associazione/Cooperativa di studenti dell'Università;
 - d. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione/Cooperativa al Presidente della stessa;
 - e. il carattere non partitico, l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - f. l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;



- g. la previsione dell'elettività delle cariche sociali che dovranno essere ricoperte esclusivamente da soci studenti;
- h. i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi, tenuto conto di quanto previsto dal presente Regolamento;
- i. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari con cadenza annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- j. le modalità di scioglimento dell'Associazione / della Cooperativa;
- k. l'impegno dell'associazione, dei titolari di cariche sociali e di tutti i suoi associati alla piena conoscenza ed osservanza del Codice Etico di Ateneo.

Art. 8 - Riconoscimento e iscrizione all'Albo

1. Al fine del riconoscimento e della conseguente iscrizione all'Albo, il Presidente dell'Associazione/della Cooperativa dovrà presentare istanza indirizzata al Magnifico Rettore, utilizzando a tal fine la modulistica reperibile sul sito web dell'Università.
2. Non verrà presa in esame l'istanza che non è corredata da:
 - a. atto costitutivo e statuto dell'Associazione/Cooperativa;
 - b. elenco dei soci studenti (con l'indicazione del nome, cognome, numero di matricola) datato e sottoscritto su ogni pagina dal Presidente e firmato da ogni studente in corrispondenza dei propri dati;
 - c. nominativo del Presidente, che rappresenta l'Associazione/la Cooperativa nei confronti dell'Ateneo, e di un suo supplente che ne faccia le veci in caso di assenza e/o impedimento, nonché dei soci che rivestono una carica sociale;
 - d. programma delle attività che l'Associazione/la Cooperativa intende svolgere nel corso dell'anno (con l'indicazione, tra l'altro, delle strutture presso le quali si svolgeranno, degli studenti alle quali saranno indirizzate, del numero di studenti potenzialmente coinvolgibili e dell'eventuale modalità di coordinamento con le attività istituzionali dell'Ateneo).
3. Il Presidente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dello Statuto e delle cariche sociali, nonché ogni altro elemento di potenziale rilievo ai fini del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento dell'Associazione/della Cooperativa da parte dell'Università.
4. Il riconoscimento delle Associazioni/Cooperative e la conseguente iscrizione all'Albo sono disposti con provvedimento del Rettore, previa deliberazione favorevole della Commissione per le attività culturali e ricreative degli studenti.

Art. 9 - Mantenimento e cancellazione dall'Albo

1. Il mantenimento del riconoscimento dell'Associazione/della Cooperativa è subordinato alla presentazione all'Università, entro il 15 novembre di ogni anno, di una relazione sulle attività svolte dall'Associazione/dalla Cooperativa, nel corso dell'anno accademico precedente corredata da un rendiconto delle spese sostenute, gravanti sul contributo annuale di gestione.
2. Entro la stessa data, le Associazioni/Cooperative sono tenute a dichiarare di avere il numero minimo di soci studenti previsto dagli artt. 4 e 5.
3. Decorsi 60 gg dalla presentazione della domanda di mantenimento senza alcuna comunicazione da parte dell'Università, la domanda si intende accettata.
4. Con provvedimento del Rettore potrà essere disposta la cancellazione dall'Albo, per gravi e documentati motivi tra cui, a titolo meramente esemplificativo:



- a. atti e comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Università, della Comunità studentesca, della Comunità universitaria o comunque di terzi in genere;
- b. venir meno di uno o più dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- c. mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente Regolamento;
- d. violazioni del Codice Etico, accertate dalla competente Commissione, da parte di studenti che rivestono cariche sociali nell'Associazione/nella Cooperativa.

Art. 10 - Rapporti dell'Ateneo con le Associazioni/Cooperative studentesche

1. Le Associazioni/Cooperative potranno:
 - a. utilizzare a titolo gratuito le aule e gli spazi dell'Ateneo, nel rispetto delle disposizioni previste dallo specifico Regolamento;
 - b. utilizzare il sigillo dell'Ateneo nell'ambito delle proprie attività e iniziative programmate e comunicate in sede di riconoscimento o di rendicontazione che abbiano ricevuto l'approvazione della Commissione (per tutte le altre attività sarà necessario inoltrare specifica richiesta alla Commissione).
2. L'Ateneo si impegna a creare sul proprio sito web un collegamento adeguatamente visibile ai siti web delle Associazioni/Cooperative e ad agevolare la diffusione di materiale informativo sulle attività e le iniziative delle Associazioni/Cooperative presso gli spazi pubblici e le bacheche ubicati in ciascuna sede universitaria.

Art. 11 - Tipologie di interventi economici a sostegno delle Associazioni/Cooperative studentesche

1. L'Università potrà prevedere, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e con i vincoli di bilancio, lo stanziamento di specifici fondi destinati al sostegno delle attività programmate, comunicate ed effettivamente svolte dalle Associazioni/Cooperative.
2. Gli interventi a sostegno delle attività culturali e sociali di cooperative e associazioni studentesche sono:
 - a. il contributo annuale di gestione;
 - b. il finanziamento di iniziative.
3. Il contributo annuale di gestione sarà ripartito nel seguente modo:
 - a. una quota base da assegnare in parti uguali a tutte le Associazioni/Cooperative;
 - b. una quota aggiuntiva assegnata in base al programma delle iniziative previste per l'anno accademico, nonché sulla base dei risultati consuntivi dell'anno accademico precedente presentati dall'Associazione/Cooperativa.
1. Il contributo annuale di gestione deve essere richiesto dalle Associazioni/Cooperative nella fase di iscrizione all'Albo e di mantenimento dell'iscrizione all'Albo.
2. Il finanziamento di iniziative deve essere richiesto dalle Associazioni/Cooperative nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel Bando annuale per la promozione e il sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti.

Art. 12 - Contributo annuale di gestione

1. La decisione in merito allo stanziamento e all'ammontare del contributo annuale di gestione viene assunta dalla Commissione, nel limite delle disponibilità di bilancio (fondo per la promozione e il sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti).



2. La Commissione può destinare a contributo annuale di gestione non più del 20% delle risorse complessivamente disponibili nello specifico capitolo di bilancio.
3. La quota base del contributo annuale e la quota aggiuntiva saranno liquidate a seguito della pubblicazione del bando per l'utilizzazione dei fondi destinati alla promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. Le Associazioni dovranno presentare un rendiconto finanziario, sottoscritto dal legale rappresentante, contenente tutte le iniziative svolte dall'associazione/dalla cooperativa unitamente alla richiesta di mantenimento dell'iscrizione all'Albo (vedi art. 9). La mancata presentazione della rendicontazione comporterà la restituzione del contributo già incassato. L'eventuale contributo che non fosse stato utilizzato interamente dovrà essere restituito.
4. L'associazione/cooperativa non deve ricevere alcun contributo simile da altri enti pubblici o privati per il medesimo anno. A tal fine, al momento della rendicontazione il legale rappresentante rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.
5. A partire dal secondo anno di attività, il contributo di gestione verrà revocato nella misura della quota aggiuntiva qualora l'associazione/la cooperativa non abbia realizzato nessuna iniziativa nell'anno di riferimento.

III - FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI

Art. 13 - Soggetti richiedenti

1. La richiesta di utilizzazione dei fondi può essere presentata, dalle Associazioni/Cooperative studentesche riconosciute e iscritte all'albo di Ateneo, o da gruppi studenteschi, composti da almeno dieci studenti, in corso o fuori corso da non più di un anno.

Art. 14 - Attività finanziabili

1. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative culturali e ricreative che raccolgano un significativo interesse a beneficio degli studenti iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria e rivestano, a giudizio della Commissione, apprezzabili contenuti culturali o che offrano occasioni di socializzazione. Per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio saranno applicati i massimali di spesa in base al vigente Regolamento di disciplina delle missioni di servizio previsto per tutto il personale dell'Ateneo di categoria C.: per i pernottamenti è ammesso il soggiorno in alberghi di categoria superiore (****) a quella stabilita solo ove si dimostri, al momento della richiesta del finanziamento, che:
 - a. la tariffa offerta è inferiore a quella praticata da un albergo di categoria inferiore (***)
 - b. non sono comunque disponibili, nella stessa località, alberghi *** con tariffe inferiori.
2. Non sono ammissibili a finanziamento compensi agli studenti universitari organizzatori dell'iniziativa, per lo svolgimento della stessa.
3. I contributi vengono assegnati dalla Commissione alle Associazioni, Cooperative o ai Gruppi studenteschi richiedenti, con divieto di estendere ad associazioni od enti diversi, anche se collegati ai primi.
4. Altri requisiti e modalità per l'erogazione dei finanziamenti sono contenuti nel bando annuale, di cui al successivo articolo.



Art. 15 - Modalità di presentazione delle richieste e di assegnazione dei fondi

1. Le attività culturali e ricreative da svolgere nel corso dell'anno sono finanziate sulla base delle disponibilità di bilancio iscritte nell'apposito capitolo del relativo esercizio finanziario.
2. Concorrono alla formazione delle disponibilità i contributi versati a titolo liberale o come sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati, a condizione che detti contributi e sponsorizzazioni non vincolino in alcun modo l'autonomia decisionale della Commissione.
3. La Commissione determina, per ogni anno accademico, i criteri di massima per la distribuzione dei fondi a disposizione e ne dà idonea pubblicità attraverso apposito bando, indicando l'ammontare dei fondi stessi, le modalità ed i requisiti per l'assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto del presente Regolamento.
4. Le richieste di finanziamento vanno presentate entro i termini indicati nel bando di cui sopra e devono contenere:
 - c. l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità atte a promuovere la partecipazione degli studenti;
 - d. il piano finanziario di ciascuna iniziativa, comprese le previsioni di contributi e sponsorizzazioni esterne, da approvarsi da parte della Commissione;
 - e. la designazione di un supplente che, in caso di assenza o impedimento del responsabile, dovrà rispondere della regolare esecuzione dell'iniziativa nei confronti dell'Università e dei terzi;
 - f. ogni altro elemento eventualmente indicato nel bando.
5. Qualunque richiesta non completa della predetta documentazione non sarà ammessa alla valutazione da parte della Commissione.
6. Le richieste ammesse al finanziamento potranno, in base alle disponibilità di fondi e ad insindacabile giudizio della Commissione, essere finanziate integralmente o parzialmente.
7. La Commissione potrà eventualmente fissare nel bando una seconda scadenza, riservata alla presentazione delle richieste per il finanziamento di attività frutto di esigenze sopravvenute ed impreviste o per limitate modifiche o integrazioni delle iniziative già approvate. Una quota dei fondi disponibili potrà essere esplicitamente destinata a questo scopo.
8. La Commissione si riunirà per l'esame delle domande entro un mese dal termine fissato per la presentazione delle stesse.

Art. 16 - Accettazione dei finanziamenti assegnati

1. I responsabili delle iniziative proposte, ricevuta la comunicazione ufficiale di assegnazione dei contributi, dovranno esprimere per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, l'accettazione e l'impegno a svolgere l'attività così come definita nella richiesta di finanziamento.
2. La mancata accettazione formale del finanziamento assegnato comporta l'automatica revoca dello stesso. La Commissione può decidere di riassegnare i fondi resisi così disponibili ad altre iniziative, nel rispetto della graduatoria di merito.

Art. 17 - Erogazione del finanziamento

1. In sede di assegnazione del finanziamento è prevista la possibilità di richiedere un acconto nella misura variabile dal 50% al 75% dell'importo messo a contributo per ciascuna iniziativa.
2. Entro un mese dalla conclusione di ciascuna iniziativa finanziata, il responsabile è tenuto a presentare all'Ufficio competente una relazione finale dell'attività che illustri i contenuti della stessa,



le modalità organizzative, il numero effettivo di partecipanti, corredata dal dettaglio delle spese sostenute.

3. La relazione finale costituisce, unitamente ai giustificativi di spesa, elemento essenziale per la liquidazione dei contributi e verrà pubblicata sul sito web dell'Ateneo. I contributi sono liquidati nei limiti del finanziamento approvato. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono € 15 il responsabile è esentato sotto la sua personale responsabilità dall'obbligo di documentazione.
4. La mancata presentazione del rendiconto e della relazione conclusiva comporta la decadenza dal finanziamento e l'immediata restituzione dell'eventuale acconto concesso.

Art. 18 - Tempi di realizzazione delle iniziative

1. Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico devono essere espletate entro la conclusione dello stesso (31 ottobre), oppure entro un successivo termine stabilito dalla Commissione nel relativo bando.
2. Deroghe ai predetti termini possono essere ammesse unicamente in casi eccezionali, previa presentazione di istanza motivata e parere favorevole della Commissione.

Art. 19 - Pubblicità delle iniziative finanziate

1. Le iniziative realizzate con i contributi assegnati dalla Commissione dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, al fine di promuovere la partecipazione degli studenti universitari, cui sono rivolte, e di valorizzare l'immagine dell'Università, in qualità di finanziatrice.
2. Il materiale pubblicitario dovrà essere predisposto tenendo conto dei criteri indicati nel Bando annuale e prima della stampa dovrà essere sottoposto all'approvazione del Presidente della Commissione che verificherà il rispetto dei criteri sopra indicati.